



CCR-VIA - Giudizio n. 3424 del 25.05.2021. Istanza di annullamento in autotutela.

1. Codesto Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale – CCR-VIA, a definizione della pratica n. 19/0176711 del 14.06.2019 relativa al progetto di *“valutazione preliminare su richiesta di presa d’atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA”* presentato dalla scrivente Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., ha espresso il Giudizio n. 3424 del 25.05.2021, comunicato via pec in data 29 maggio 2021, con il quale ha ritenuto *«accertato [...] l’inadempimento delle condizioni ambientali di cui al giudizio n. 996 del 18/12/2007»*, nonché *«il mancato adempimento alle prescrizioni imposte con le diffide effettuate con giudizi n. 3203 del 06/07/2020 e n. 3287 del 19/11/2020»* e pertanto ha:

1. revocato, ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera c, d.lgs. 152/06, il provvedimento di verifica di compatibilità ambientale rilasciato con giudizio n. 996 del 18/12/2007;
2. comminato alla Ditta, ai sensi dell’art. 29, comma 5, d.lgs. 152/06, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000,00;
3. comunicato che *«una volta completato positivamente il procedimento di sanatoria edilizia si dovrà procedere con una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 152/06»*.

2. Questa Ditta ha, come noto, avviato ai sensi dell’art. 6, comma 9, d. lgs. 152/2006, con istanza in data 14/18.06.2019, prot. n. 180159, codice pratica 19/176711, il procedimento di valutazione preliminare nell’ambito del quale è stato emesso il Giudizio n. 3424/2021, richiedendo, in conformità a quanto disposto dalla conferenza di servizi del 29.01.2019, la presa d’atto della non significatività ai fini dell’impatto ambientale, dichiarata dalla DGR 917/2011, della modifica su dispositivo A.I.A. n. 36/111 del 28.02.2008, aggiornato con provvedimento AIA n. DPC 025/169 del 5.09.2017, relativa a nuovo impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici, attività di cui al punto 3.5 all. I., d. lgs. 59/2005, atteso che la modifica dell’impianto che non implica aumento della potenzialità o modifica delle attività autorizzate e costituisce *“modifica non sostanziale che non comporta aggiornamento dell’autorizzazione”*.

3. L’A.I.A. n. 36/111 del 28.02.2008 era stata rilasciata, previa verifica di non assoggettabilità a VIA con giudizio n. 996 del 18.12.2007, prot. 200725574, in relazione a impianto attivo dal 1974 e in corso di ammodernamento con programmata sostituzione a regime sia del forno (già eseguita) che degli essiccatoi e con previsione che l’esercizio in tale configurazione (nuovo forno + vecchi essiccatoi) fosse *“transitoria”*. La Ditta aveva tuttavia proposto in data 18.02.2009 istanza di modifica dell’AIA volta ad autorizzare l’esercizio anche regime (e non più soltanto in via transitoria) dell’impianto nella sua configurazione intermedia frattanto attuata (nuovo forno, corredato dal nuovo “camino” + vecchi essiccatoi).

4. Come annota il Giudizio n. 3424 del 25.05.2021, il procedimento di verifica di compatibilità ambientale per il progetto relativo a *“Nuovo impianto della Di Muzio Laterizi srl”*, si era concluso con parere favorevole, espresso dal CCR-VIA con giudizio n. 996 del 18/12/2007, *«fatta salva la conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio»*.

5. Richiamando quest’ultima circostanza, il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 189649 del 27.06.2019 ha richiesto a questa Ditta di fornire *«opportuna documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 996, rilasciato dal CCR-VIA in data 18/12/2007»*.

6. La presentazione della documentazione è stata oggetto di *“sollecito”* con nota del 22/04/2020, prot. n. 118019, e quindi di *“diffida”* ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera “a”, d. lgs. 152/2006, con Giudizio n. 3203 emesso nella seduta del 06/07/2020, con il quale il CCR-VIA ha richiesto alla scrivente Ditta di dare *«evidenza di aver ottemperato alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 996 del 18/12/2007»* entro l’assegnato termine di giorni 15, dando atto di aver ricevuto dal Comune di Alanno (a) *«corrispondenza relativa a permesso di costruire in sanatoria per la “realizzazione di una tettoia a servizio di opificio industriale”, presentato dalla Ditta in data 24.04.2008»*; ma anche (b) *«richiesta da parte della Ditta del 09.04.2014 di archiviazione della pratica edilizia n. 53/07 [...] facendo salva la richiesta di PdC in sanatoria del 24.04.2008»*.

7. La scrivente Ditta, in risposta al Giudizio CCR-VIA n. 3203 del 06.07.2020, ha nuovamente trasmesso con nota in data 12/13.08.2020, assunta in atti al prot. n. 244744, (ma già inviata con messaggio pec del 03.07.2020) la richiesta del certificato di agibilità presentata dalla Giustino Di Muzio s.r.l. al SUAP in data 14/22.04.2015, ai sensi dell’art. 24, d.p.r. 380/2001, con allegata la dichiarazione di conformità delle opere edilizie, resa ai sensi dell’art. 25, d.p.r. 380/2001.

8. La scrivente Ditta ha inoltre trasmesso con nota in data 26.08.2020, acquisita in atti al prot. n. 251657, un parere del proprio studio legale secondo cui la *“Richiesta del certificato di agibilità”* presentata dalla società proprietaria dell’immobile, Giustino Di Muzio S.r.l., al Comune di Alanno ai sensi dell’art. 25, d.p.r. 380/2001, in data 22 aprile 2015,

soddisfaceva la condizione di “conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio” posta dal favorevole giudizio VIA n. 996 del 18.12.2007, al riguardo osservandosi che ai sensi dell’art. 25, comma 4, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, nel testo vigente al tempo della presentazione della richiesta, “l’agibilità si intende attestata” per “formazione del silenzio-assenso” trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del certificato.

9. Il CCR-VIA nella seduta del 1°.09.2020 ha quindi chiesto:

- a) «al Comune di Alanno, se la variante in sanatoria presentata dalla Ditta in data 19/11/2007 (citata nel Giudizio n. 996 del 18/12/2007) coincida con la cd. pratica edilizia 53/07 di cui la Ditta ha richiesto l’archiviazione e se il permesso a costruire in sanatoria presentato dalla Ditta in data 24/04/2008 si sia concluso positivamente»;
- b) «al SUAP dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescaraese, se la richiesta di agibilità presentata dalla Ditta in data 14/04/2015 sia stata evasa».

10. Quanto all’evasione da parte del SUAP della richiesta di agibilità, lo Sportello ha allegato a propria pec in data 03.09.2020 la comunicazione del 16.04.2015 di sospensione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità in attesa del ricevimento della dichiarazione di iscrizione al catasto e dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura (pratica SUAP n. 917/2009). Al riguardo, questa Ditta con messaggio pec in data 15.09.2020, inoltrato al Servizio Valutazioni Ambientali in data 16.09.2020 da “Antonietta Litterio <antonietta.litterio@regione.abruzzo.it>”, ha eccepito che tale comunicazione di sospensione «non è mai stata ricevuta dalla scrivente società Giustino Di Muzio srl per erroneità dell’indirizzo pec utilizzato»: infatti la pec risultava essere stata avviata all’indirizzo inesistente giustinodimuzio@pec.it, invece che al corretto indirizzo giustinodimuziosrl@pec.it, con la conseguenza che il procedimento medesimo doveva considerarsi utilmente concluso per silenzio-assenso.

11. Quanto all’informativa richiesta dal Servizio al Comune di Alanno, l’Ente locale con interlocutoria del 07.10.2020 ha dichiarato di avere in corso accertamenti circa la «regolarità urbanistico-edilizia in capo alla Ditta Di Muzio Laterizi» (recte: Giustino Di Muzio s.r.l.), quindi con nota del 14.10.2020 dichiarava di avere contestato con separata nota in pari data (prot. n. 9314) al soggetto proprietario (Giustino Di Muzio s.r.l.) il difetto di titolo edilizio in relazione alla realizzazione di una tettoia a servizio dell’opificio industriale condotto dalla scrivente Di Muzio Laterizi s.r.l. e di un camino in acciaio a servizio del forno di cottura dell’opificio medesimo

12. Il CCR-VIA nella seduta del 19.11.2020 ha quindi emesso il Giudizio CCR-VIA n. 3287, con il quale ha preso atto della nota del Comune di Alanno e ritenuto «la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18.12.2007», pur accertando che a seguito dell’ispezione Arta del 27.05.2020 non risultavano «criticità di carattere ambientale» e che non ricorreva alcun rischio di impatti ambientali significativi e negativi. Ha quindi assegnato «alla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. 90 gg dalla pubblicazione sullo Sportello Regionale Ambiente del presente Giudizio, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Giudizio 996/2007, ottenendo la sanatoria presso il Comune di Alanno, per le opere realizzate in difformità rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05/12/2007».

13. La scrivente Ditta con nota del 20/04/2021, prot. n. 159947, per come riportato nel Giudizio n. 3424 del 25.05.2021, ha quindi comunicato e documentato di aver in pari data «presentato al Comune di Alanno SCIA e, susseguente invito del Comune, ulteriore Permesso a Costruire relativo alla tettoia. Quanto al camino, è stato nuovamente comunicato al Comune di Alanno che esso risulta rappresentato negli atti nonché provvisto delle necessarie autorizzazioni, non ultima il fine lavori e agibilità del 2015 al SUAP, con conseguente richiesta di archiviazione dell’atto prot. 9314 del 14.10.2020».

14. Il CCR-VIA nella seduta del 22/04/2021 con Giudizio CCR-VIA n. 3399 ha conseguentemente sospeso ogni decisione, richiedendo «al Comune di Alanno il definitivo chiarimento riguardo alla “costatazione di opere abusive e comunicazione per avvio del procedimento” (prot. comunale n. 9314 del 14/10/2020) rispetto a quanto contenuto nelle dichiarazioni della Ditta, di cui alla nota prot.n. 159947 del 20/04/2021, allegata al presente Giudizio, con particolare riferimento al più volte citato “camino”, assegnando a tal fine un termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente giudizio sullo sportello regionale ambiente».

15. In risposta, il Comune di Alanno con nota del 10/05/2021 n. 4668, acquisita in atti in pari data al prot. n. 197368, ha ribadito che per quanto gli consti «il camino è sprovvisto di titolo abilitativo in sanatoria ed è pertanto da ritenersi opera abusiva».

16. La scrivente Ditta ha infine comunicato al CCR-VIA, con nota del 25.05.2021, prot. n. 221279, pur richiamata nel Giudizio n. 3424 del 25.05.2021, che il terzo proprietario Giustino Di Muzio srl aveva infine presentato in data 21 maggio 2021 al Comune di Alanno istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.p.r. 380/2001, anche del camino, ma il CCR-VIA ha comunque emesso il Giudizio n. 3424.

17. Si ritiene che il Giudizio n. 3424 del 25.05.2021, a definizione del procedimento, abbia:

- a. erroneamente accertato «l’inadempimento delle condizioni ambientali di cui al giudizio n. 996 del 18/12/2007»;
- b. erroneamente accertato «il mancato adempimento alle prescrizioni imposte con le diffide effettuate con giudizi n. 3203 del 06/07/2020 e n. 3287 del 19/11/2020»;
- c. erroneamente revocato, ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera c, d.lgs. 152/06, il provvedimento di verifica di compatibilità ambientale rilasciato con giudizio n. 996 del 18/12/2007, salva la presentazione di una «nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 152/06» all’esito del conseguimento delle richieste sanatorie edilizie;
- d. erroneamente comminato alla Ditta, ai sensi dell’art. 29, comma 5, d.lgs. 152/06, la sanzione

amministrativa pecuniaria di euro 40.000,00.

18. Ai sensi dell'art. 28, d. lgs. 152/2006, il titolare dell'impianto «è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA» (comma 1) e l'autorità competente «verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive» (comma 2). «Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29» (comma 5).

19. L'autorità procede dunque alla irrogazione delle progressive sanzioni di cui all'articolo 29: (a) diffida a eliminare le inosservanze entro certo termine, (b) diffida con sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi, (c) revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, soltanto «[q]ualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28» (art. 29, comma 1, d. lgs. 152/2006).

20. Il giudizio n. 996 del 18/12/2007 non recava prescrizioni relative alle «condizioni ambientali», bensì una mera riserva circa «la conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio»: infatti, nel provvedimento del 2007 non si faceva alcun riferimento a condizioni ambientali che nel giudizio n. 3424/2021 non sono menzionate. Nel secondo e terzo capoverso della motivazione il giudizio n. 3424/2021 rispettivamente richiama piuttosto la ben diversa riserva, contenuta nel giudizio n. 996/2007, di «conformità delle opere edilizie» e l'avvenuta presentazione di una «variante in sanatoria [...] per l'assestamento finale dei progetti e delle opere edilizie» in ragione di riscontrate «lievi difformità tra il progetto di cui al provvedimento unico autorizzatorio della SUAP n° 398 del 05/12/07 ed il progetto edilizio allegato alla pratica di V.C.A. (camini essiccatoio forno)», successivamente traccia il percorso di accertamento circa il sussistere o meno di tale obbligo di «conformità delle opere edilizie» e nel penultimo alinea della motivazione si limita a genericamente dichiararne «accertato, pertanto, l'inadempimento».

21. Il tema della legittimità formale edilizia delle opere di realizzazione dell'impianto nulla ha, però, a che vedere con le «condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA», ove sussistenti, e la verifica avviata dal CCR-VIA a tale riguardo non ha avuto a oggetto «l'ottemperanza delle condizioni ambientali», non si è proposta «di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti», né ha ritenuto di essere chiamata ad «adottare le opportune misure correttive».

22. Anzi, ha espressamente dato atto che, a seguito dell'ispezione Arta del 27.05.2020, non risultavano «criticità di carattere ambientale» e che non ricorreva alcun rischio di impatti ambientali significativi e negativi.

23. La documentazione edilizia cui si è riferito il CCR-VIA è viceversa afferente al ben diverso e nuovo obbligo del proponente di trasmettere «entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA [...] all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato» (art. 28, comma 7-bis, d. lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 50, comma 1, lett. p-bis), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, e applicabile alle istanze presentate a partire dal 15 ottobre 2020).

24. In disparte l'inapplicabilità *ratione temporis* di tale nuovo obbligo alla scrivente Ditta, l'eventuale relativo inadempimento non è stato dal Legislatore assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 29.

25. Il CCR-VIA nel giudizio n. 3424/2021 in discorso non poteva dunque indicare che fossero stati «accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali» per l'insuperabile ragione che nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al giudizio n. 996/2007 non erano espresse «condizioni ambientali» da ottemperarsi, com'è fatto palese dalle ragioni della riserva espressa in quel giudizio che dichiarava il sussistere di «lievi difformità tra il progetto di cui al provvedimento unico autorizzatorio della SUAP n° 398 del 05/12/07 ed il progetto edilizio allegato alla pratica di V.C.A. (camini essiccatoio forno)», ove il progetto sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conteneva il camino in acciaio alto m. 30 poi realizzato e la difformità afferiva invece al progetto presentato al SUAP al fine di conseguire i titoli abilitativi edilizi successivamente oggetto della tormentata pratica edilizia in sanatoria.

26. Il Comitato nel rendere il giudizio n. 996/2007 aveva infatti valutato il progetto con un camino avente caratteristiche perfettamente conformi al camino realizzato e attuale, con la conseguenza che non sussiste nessuno dei due presupposti di applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 29, comma 2, d. lgs. 152/2006 (violazione delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, oppure difformità dello stato di fatto dell'impianto dal progetto sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA).

27. Non sussistono pertanto, sotto più profili, i presupposti per l'applicazione delle sanzioni irrogate e per il rinvio a separata e nuova istanza la richiesta verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di modifica non sostanziale dell'impianto. Infatti:

- a. non vi è stata inosservanza di condizioni ambientali;
- b. le «le diffide effettuate con giudizi n. 3203 del 06/07/2020 e n. 3287 del 19/11/2020» non avevano per oggetto l'adempimento di prescrizioni relative a condizioni ambientali, bensì, come detto, alla legittimità edilizia delle opere (insindacabile dall'autorità procedente sino all'entrata in vigore in data 15 ottobre 2020 del comma 7-bis dell'art. 28, d. lgs. 152/2006, applicabile alle sole istanze successive) e, pertanto, non costituiscono quel «mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida» – prescrizioni ambientali, si intende – che deve sussistere per l'irrogabilità della sanzione più grave della revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

- c. la Ditta ha in ogni caso avviato separati procedimenti di sanatoria della tettoia e del camino, ritenuti dal Comune di Alanno sprovvisti di titolo edilizio, così adempiendo a quanto richiestogli con il Giudizio n. 3287 del 19.11.2020 (per vero recante l'impossibile obiettivo di "ottenere" entro 90 giorni la sanatoria che evidentemente il Comune rilascia secondo la propria tempistica);
- d. la sanzione amministrativa pecuniaria è coerentemente irrogabile solo nei confronti di chi, «*pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali*», ma l'inosservanza di cui si tratta (e non è tale) non afferiva, pacificamente a «*condizioni ambientali*», bensì a titoli edilizi, con la conseguenza che anche la sanzione pecuniaria non poteva essere irrogata; per di più, benché dunque si trattasse non di «*condizioni ambientali*», bensì di titoli edilizi, per di più di incerta lettura e sin qui insindacabili, il giudizio n. 3424 ha irrogato una sanzione pecuniaria irragionevolmente severa, pari al doppio del minimo, così rendendo evidente la incomprensione del fatto esaminato.

28. Sul presupposto dell'avvenuta revoca con il giudizio n. 3424/2021 del provvedimento di verifica di compatibilità ambientale rilasciato con giudizio n. 996 del 18/12/2007, il Dipartimento Territorio-Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio A.I.A., con provvedimento A.I.A. n. DPC025/204 del 22/06/2021 ha disposto l'avvio del procedimento di revoca-decadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008, aggiornata con provvedimento A.I.A. n. DPC025/169 del 05/09/2017, con contestuale archiviazione dell'istanza di rinnovo con riesame dell'A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008, acquisita in atti al prot. n. RA/188901 del 21/08/2012.

29. Tanto esposto, si invita l'autorità competente a riconsiderare le ragioni poste a fondamento del giudizio n. 3424 e provvedere alla relativa revoca in autotutela, cui dovrà necessariamente seguire la prosecuzione del procedimento per l'esame, nel merito, dell'istanza di presa d'atto della non significatività ai fini dell'impatto ambientale della modifica su dispositivo A.I.A. n. 36/111 del 28.02.2008.

30. Attesa l'estrema delicatezza delle questioni sottese e dei consequenziali provvedimenti già assunti, si fa istanza per una rapida calendarizzazione dell'esame della presente istanza.

Con osservanza,

Di Muzio Laterizi s.r.l.

Di Muzio Laterizi S.r.l.

Via Delle Nazioni Unite 2
65020 - Alanno (PE)
dimuziolaterizi@pec.it

Le informazioni e i documenti allegati al presente messaggio di posta elettronica sono rivolti unicamente alle persone e/o agli enti cui sono indirizzati e sono strettamente private e confidenziali in base alla normativa vigente in materia. È vietato revisionare, copiare, ritrasmettere, divulgare o utilizzare in qualsiasi modo le informazioni e i documenti allegati al presente messaggio di posta elettronica nonché svolgere un'attività che li tenga in considerazione o per cui questi possano costituire effettuati da persone e/o enti che non siano quelli cui le informazioni e i documenti allegati al presente messaggio di posta elettronica sono rivolti. Nel caso in cui abbiate ricevuto il presente messaggio di posta elettronica per errore, vogliate cortesemente comunicarlo immediatamente al mittente e contestualmente cancellarlo in via definitiva dal vostro sistema di posta elettronica.

Si avverte inoltre che, benché il mittente abbia posto in essere tutte le necessarie misure volte ad evitare il danneggiamento dei propri files e dei propri sistemi informatici, lo stesso non assume alcuna responsabilità verso i destinatari del presente messaggio di posta elettronica e verso gli eventuali terzi che lo ricavano né in ragione di eventuali alterazioni nel corso

della sua trasmissione, né per eventuali danneggiamenti causati da virus o altre anomalie imputabili al sistema delle comunicazioni via internet.

Please, consider your environmental responsibility before printing this e-mail.



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0274469/21	02/07/2021	PEC	Mittente: DIMUZIOLATERIZI@PEC.IT	

Oggetto: CCR-VIA - GIUDIZIO N. 3424 DEL 25.05.2021. ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.

Impronta: E29AF4A0A9E425D9F32C0CDF34421780DCC1FE116D1B82E73AD5343926F56802
